



**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER LE
AZIENDE SANITARIE ROMA 2, ROMA 3, ROMA 4, RIETI E VITERBO**



CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO

TRA

La Regione Lazio – Direzione regionale Centrale Acquisti, con sede legale in Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 00145 Roma, codice fiscale 80143490581, di seguito denominata “Regione Lazio” o “Committente”, nella persona di Andrea Sabbadini, nato a Padova, Prov. PD, il 29/12/1979, in qualità di Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti, autorizzato alla stipula della presente Convenzione (“Convenzione”) in virtù dei poteri conferitigli con DGR n. 605 del 8 settembre 2020

E

l’Impresa BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. con sede in Roma, Prov. RM, viale Altiero Spinelli, n. 30, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 09339391006, codice fiscale e partita IVA n. 09339391006 rappresentata dai Sigg. Lorenzo Cali, nato a Cagliari (CA) il 09/02/1965 e Gianluca Beorchia Nigris nato a Roma il 24/08/1968, nella loro qualità di procuratori speciali - autorizzati alla stipula della presente Convenzione (“Convenzione”) in virtù dei poteri conferitigli giusta procura speciale a rogito Avv. Salvatore Federico, Notaio in Roma, repertorio n. 9488, rilasciata in data 13 maggio 2022, ***nella qualità di capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese in virtù di atto a rogito Avv. Salvatore Federico, Notaio in Roma, repertorio n. 9705 Raccolta n. 5639 del 13 giugno 2022***, con l’Impresa **WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA S.P.A.**, con sede in Roma, Prov. RM, via degli Aldobrandeschi, n. 300, CAP 00163, codice fiscale e partita IVA n. 05963231005 rappresentata da Stefano Calderano, nato a Napoli, Prov. NA, il 19/11/1964, domiciliato per la carica presso la sede legale sopra indicata, in qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della AXEPTA S.P.A., ***mandante***, congiuntamente, anche, le “Parti”,

PREMESSO CHE

- la Regione Lazio, con Determinazione n. GI6062 del 21/12/2021, ha esperito una procedura di gara il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE n. GU S: 2021/S 250-662692 del 29-04-2022 e sulla GURI n. 50 del 02-05-2022;



- con Determinazione n. G07021 del 31/05/2022 della Regione Lazio, il Tesoriere è risultato aggiudicatario del lotto unico;
- il Tesoriere ha dichiarato di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto previsto nel Bando di gara, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Tecnico ed in tutti gli Allegati richiamati ed impegnarsi a rispettarli in ogni loro parte, obbligandosi ad effettuare la fornitura alle condizioni ivi previste;
- il Tesoriere, sottoscrivendo la presente Convenzione, dichiara che quanto risulta nella stessa, nonché nel Disciplinare di gara e relativi allegati e nel Capitolato tecnico e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- la Direzione regionale Centrale Acquisti ha individuato il Tesoriere nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente e che nei confronti del Tesoriere sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;
- il Tesoriere, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate al successivo articolo 31 "Accettazione espressa clausole contrattuali";
- la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Direzione regionale Centrale Acquisti nei confronti del Tesoriere, rappresentando, in ogni caso, la medesima Convenzione, le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Aziende con l'emissione dei relativi Ordinativi di fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione;
- con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo il presente Contratto, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- i singoli contratti verranno conclusi a tutti gli effetti tra le singole Aziende Sanitarie, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura;



**TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati, il Capitolato tecnico ed i relativi allegati e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale e fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2

Definizioni

Nell'ambito della presente Convenzione Quadro si intende per:

- **Atti di gara:** il Disciplinare di gara e relativi allegati, il Capitolato tecnico e relativi allegati concernenti la “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio”
- **Aziende Sanitarie:** le Aziende Sanitarie e Ospedaliere del territorio regionale presso le quali il Tesoriere si impegna a prestare i servizi richiesti;
- **Aziende Sanitarie contraenti:** le Aziende Sanitarie della Regione che, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, emettono Ordinativi di Fornitura;
- **Convenzione:** il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- **Tesoriere:** il soggetto risultato aggiudicatario, che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- **Ordinativo di fornitura (contratto):** il documento, con il quale le Aziende sanitarie comunicano la volontà di acquisire le forniture oggetto della Convenzione, impegnando il Tesoriere all'esecuzione della prestazione richiesta;



- **Sito:** lo spazio web sulla portale relativo al Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio STELLA dedicato, gestito dalla Regione Lazio – Direzione regionale Centrale Acquisti <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/>;

In ordine all'esecuzione e gestione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza della Regione Lazio, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:

- gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
- custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura;
- stesura e sottoscrizione della presente Convenzione Quadro con il Tesoriere (non vincolante in assenza di Ordinativi di Fornitura da parte delle Aziende Sanitarie).

Resta nell'esclusiva competenza di ciascuna Azienda Sanitaria:

- emissione di Ordinativi di fornitura;
- ricevimento fatture e relativi pagamenti;
- valutazione in merito alle eventuali attività di cui all'art. 11 "Controllo Qualitativo" della presente Convenzione;
- gestione dei rapporti negoziali, e dell'eventuale contenzioso, conseguenti all'esecuzione degli Ordinativi di Fornitura.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

- I. L'erogazione dei servizi oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura sono, pertanto, regolati:
 - dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato tecnico e dall'offerta economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Tesoriere relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dalle norme di settore in materia di Tesoreria, con particolare riguardo a quelle relative al Sistema della tesoreria unica, nonché di Contabilità pubblica;
 - dalla normativa sull'obbligo di utilizzo della piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni;
 - dalle norme in materia di appalti pubblici;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;



- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza.
- 2. Le clausole della presente Convenzione saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in tal caso, il Tesoriere rinuncia ora per allora a promuovere azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
- 3. Il Tesoriere è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.

Articolo 4

Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto per la fornitura del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio, come dettagliato nella documentazione di gara, e segnatamente in favore delle Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo.
2. Con la sottoscrizione della Convenzione il Tesoriere si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie, a prestare tutti i servizi connessi oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie contraenti mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile pari ad € 5.908.050,00 **per 4,5 anni** al netto di IVA.
3. Tale importo massimo spendibile è stato calcolato sulla base dell'offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara.
4. Nel caso di esaurimento, prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, dell'importo massimo spendibile indicato al comma 2 del presente articolo, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in conformità a quanto previsto dall'articolo 106, comma 12, d.lgs. 50/2016. Sono altresì ammesse le varianti agli Ordinativi di fornitura secondo quanto previsto dall'articolo 106 del d.lgs 50/2016.

Articolo 5



Utilizzo della Convenzione

1. L'utilizzo della Convenzione comporta la registrazione al Sito da parte delle Aziende Sanitarie, tramite proprio rappresentante.
2. Le Aziende Sanitarie utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura sottoscritti digitalmente dal soggetto di cui al comma 1 del presente articolo o suo delegato ed inviati al Tesoriere, nei quali sarà indicato il valore del servizio di tesoreria oggetto dell'Ordinativo; il Tesoriere dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6.
3. È a carico del Tesoriere ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Tesoriere dia esecuzione a Ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

Articolo 6

Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Tesoriere in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Aziende Sanitarie si concludono con la semplice ricezione da parte del Tesoriere dei relativi Ordinativi di fornitura inviati dalle stesse Aziende Sanitarie.
2. Gli Ordinativi di fornitura devono essere firmati digitalmente e inviati esclusivamente tramite la piattaforma di e-procurement di cui al Sito gestito dalla Regione Lazio. Il Tesoriere non può dare seguito ad Ordinativi di fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente articolo
3. Il Tesoriere è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alle Aziende Sanitarie, attraverso il portale, dell'Ordinativo di fornitura ricevuto.
4. Per l'esecuzione del servizio indicato in ciascun Ordinativo di fornitura, il Tesoriere si obbliga ad eseguirlo con le modalità di seguito stabilite e comunque descritte negli atti di gara.

Articolo 7

Durata

1. La Convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione della stessa fino al 31 dicembre 2026. E' escluso ogni tacito rinnovo.



2. La scadenza degli Ordinativi di fornitura dovrà coincidere con quella della Convenzione; pertanto tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle singole Aziende Sanitarie avranno la medesima scadenza pari al 31 dicembre 2026.
3. Le Aziende Sanitarie contraenti si riservano, qualora prima della scadenza della Convenzione non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con procedura ad evidenza pubblica, di disporre la proroga dell'Ordinativo per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza pubblica, e comunque non superiore a 6 mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il fornitore contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committente. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

Articolo 8

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Tesoriere, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Per la natura del servizio oggetto di gara, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste l'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 26 del Decreto sopracitato.
3. E' comunque onere di ciascun Tesoriere elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.
4. Il Tesoriere garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara, pena



l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di fornitura da essa emesso.

5. Il Tesoriere si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dalla Convenzione, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Tesoriere, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Tesoriere non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti, o, comunque, dalla Regione Lazio, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Tesoriere ogni relativa alea.
7. Il Tesoriere si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Tesoriere rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Sanitarie e/o da terzi autorizzati.
9. Il Tesoriere si obbliga a consentire alla Regione Lazio, nonché alle Aziende Sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Tesoriere si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Aziende Sanitarie e/o alla Regione Lazio, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di fornitura.
11. Resta espressamente inteso che la Regione Lazio non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie.
12. Inoltre, ogni Azienda Sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.



Articolo 9

Obbligazioni specifiche del Tesoriere

- I. Il Tesoriere si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
 - a) fornire il servizio oggetto della gara, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la sua realizzazione alle condizioni, livelli e modalità stabilite nel Capitolato tecnico;
 - b) manlevare e tenere indenne la Regione Lazio, nonché le Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalla non corretta esecuzione del servizio;
 - c) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Azienda Sanitaria contraente e dalla Regione Lazio, per quanto di rispettiva ragione;
 - d) comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei nominativi dei referenti.

Articolo 10

Modalità e termini di esecuzione della fornitura

- I. Per l'esecuzione del servizio di tesoreria richiesto in ciascun Ordinativo di fornitura emesso dalle singole Aziende Sanitarie, il Tesoriere si obbliga ad eseguire il servizio con le modalità descritte nel Capitolato Tecnico e in ogni altro documento in esso richiamato.
2. Ove si verificano inadempienze da parte del Tesoriere nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel Capitolato tecnico, non imputabili all'Azienda Sanitaria, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, le Aziende Sanitarie si riservano di applicare le penali di cui al successivo articolo 16 "Penali".

Articolo 11

Controllo qualitativo

- I. Anche ai sensi degli articoli. 101 e 103 del d.lgs. 50/2016, il Tesoriere si obbliga a consentire alle Aziende Sanitarie e alla Regione Lazio, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione



delle prestazioni oggetto degli Ordinati di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

2. Il Tesoriere si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Aziende Sanitarie.
3. La Regione Lazio e le Aziende Sanitarie Contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia della Convenzione e degli Ordinati di Fornitura, per assicurare che da parte del Tesoriere siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

Articolo 12

Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Tesoriere sono determinati sulla base di quanto riportato nel Capitolato Tecnico di gara e nello Schema di offerta economica (Allegato 3) e dei valori offerti come di seguito riportati:

- Spread (%) per tasso debitore su anticipazioni di cassa: +2,19%;
- Importo canone annuo offerto (€), IVA esclusa: € 709.200,00, di cui:

Fascia	Aziende Sanitarie	Quantità	Importo canone annuo	Totale
B1	ASL RM 2	1	€ 187.150,00	€ 187.150,00
B2	ASL RM 3	1	€ 152.675,00	€ 152.675,00
B3	ASL RM 4, ASL RI, ASL VT	3	€ 123.125,00	€ 369.375,00

- Canone annuo per le anticipazioni di cassa (% da applicare all'anticipazione massima deliberata): 0,19%;
 - Canone annuo per POS fisico fornito: € 225,00 Iva esclusa;
 - Commissione operazioni con Bancomat (in % rispetto all'importo riscossione): 0,65%;
 - Commissione operazioni con Carte di credito (in % rispetto all'importo riscossione): 1,15%.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Tesoriere e, pertanto, qualsiasi terzo, non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda Sanitaria Contraente.



3. Tutti gli oneri derivanti al Tesoriere dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Tesoriere in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Tesoriere in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Tesoriere di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Tesoriere non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati. Il valore di aggiudicazione resterà fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura.
6. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Azienda Sanitaria contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Tesoriere cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile).
7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Tesoriere potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nell'Ordinativo di fornitura; qualora il Tesoriere si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, dalle Aziende Sanitarie contraenti.

Articolo 13

Revisione prezzi

1. A partire dalla seconda annualità contrattuale i canoni per lo svolgimento del servizio sono aggiornati, in aumento o in diminuzione sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano



disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

2. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Articolo 14

Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere emesse, con la periodicità indicata nel Capitolato tecnico, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. U00247 del 02/07/2019: “modifiche alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata - ex DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017” da considerarsi parte integrante della presente Convenzione. Le parti contraenti, sottoscrivendo la presente Convenzione, accettano pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni sua parte.
2. Ciascuna fattura emessa dal Tesoriere, intestata all'Azienda Sanitaria contraente e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di fornitura, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.
3. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'articolo 30 comma 5-bis del d.lgs. 50/2016, riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall'Azienda Sanitaria soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
4. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato all'articolo seguente. Il Tesoriere, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni



circa le modalità di accredito indicate nella presente Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Tesoriere non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Articolo 15

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Tesoriere si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del contratto.
2. Gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al modello "Tracciabilità flussi finanziari", di cui al paragrafo precedente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 sono i seguenti:
 - IT31A0100503279000000949410 per BANCA NAZIONALE DEL LAVORO;
 - IT34J010050321400000002266 per WORDLINE MERCHANT SERVICES SPA
3. Il Tesoriere si obbliga a comunicare alle Aziende sanitarie contraenti ed alla Regione Lazio le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative al contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
5. Il Tesoriere si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Tesoriere, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Regione Lazio e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.
7. Con riferimento ai subcontratti, il Tesoriere si obbliga a trasmettere alle Aziende sanitarie contraenti ed alla Regione Lazio, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della



Regione Lazio richiedere copia del contratto tra il Tesoriere ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Articolo 16

Trasparenza

1. Il Tesoriere espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Tesoriere non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Tesoriere, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 17

Penali

1. La Regione Lazio e Aziende Sanitarie Contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia degli Ordinativi di Fornitura, per assicurare che da parte del Tesoriere siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.



2. Ove si verificano inadempienze da parte del Tesoriere nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel presente Capitolato, non imputabili all'Azienda Sanitaria, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, le Aziende Sanitarie si riservano di applicare le penali:
- a) Per ogni giorno di ritardo nell'attivazione del servizio di tesoreria per cause imputabili al tesoriere rispetto al termine concordato si applicherà una penale pari a 3.000,00€.
 - b) Per ogni ipotesi di mancato preavviso di sospensione e per ogni giorno di ritardo nell'attivazione/ripristino/riattivazione del sistema informatico o di una o più funzionalità dello stesso, di cui ai paragrafi 9.1 e 9.2 del Capitolato tecnico, si applicherà una penale pari a 500,00€.
 - c) Per ogni giorno di ritardo, oltre i 2 (due) giorni, nella messa in pagamento dei titoli di spesa, come indicato al paragrafo 5 del Capitolato tecnico, si applicherà una penale pari a 3.000,00€.
 - d) Per ogni ipotesi di mancato rispetto delle condizioni di valuta riferita ad un mandato, come indicato al paragrafo 16 del Capitolato tecnico, si applicherà una penale pari a 3.000,00€.
 - e) Per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine concordato, nell'attivazione delle apparecchiature POS, indicate al paragrafo 4.1 del Capitolato tecnico, presso i locali dell'Azienda Sanitaria, si applicherà una penale pari 150,00€.
 - f) Per ogni giorno di ritardo, oltre 3 (tre) giorni rispetto alla data di richiesta di intervento, per il ripristino/sostituzione delle apparecchiature POS presso i locali dell'Azienda Sanitaria, si applicherà una penale pari a 100,00€.
 - g) Per ogni giorno di ritardo nelle comunicazioni, oltre le scadenze indicate al paragrafo 13 del Capitolato tecnico, si applicherà una penale di 500,00€.
 - h) Per ogni giorno di ritardo nella consegna degli ordinativi informatici e delle quietanze di pagamento rispetto al termine fissato nel par. 9.2 del Capitolato tecnico, si applicherà una penale pari a 1.000,00 euro.
 - i) Per ogni giorno di ritardo nella consegna dei dati relativi al passaggio di consegne si cui al par. 24 del Capitolato tecnico, si applicherà una penale pari a 500,00 euro.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Tesoriere dall'Azienda Sanitaria Contraente; il Tesoriere dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano



accoglibili a insindacabile giudizio delle Aziende Sanitarie Contraenti che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Tesoriere le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Tesoriere dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
5. Il Tesoriere prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
6. L'Azienda Sanitaria potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
7. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
8. In ogni caso l'Azienda Sanitaria Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore della Convenzione Quadro. Resta fermo il risarcimento dei maggiori danni.
9. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione Quadro per grave ritardo. In tal caso la Regione e/o l'Azienda Sanitaria Contraente avrà la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 18

Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto



1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Tesoriere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, ha costituito a favore della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie contraenti una garanzia fideiussoria incondizionata ed irrevocabile, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Si applica la riduzione dell'importo della cauzione così come disciplinato dall'art. 93 del Dlgs 50/2016.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Tesoriere, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice Civile.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Tesoriere, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione e le Aziende Sanitarie contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
4. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Regione Lazio, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte della Regione Lazio.
6. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Tesoriere deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Stazione Appaltante.
7. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Articolo 19

Riservatezza



1. Il Tesoriere ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, sia venuto a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Tesoriere è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione Lazio, nonché le Aziende Sanitarie contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Tesoriere è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Tesoriere può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Tesoriere stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Regione Lazio delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Tesoriere si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 20

Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Tesoriere anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione o che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, dall'Azienda Sanitaria contraente e/o dalla Regione Lazio, per quanto di propria competenza, ciascuna delle stesse avrà la facoltà di considerare, risolti di diritto il relativo Ordinario di fornitura e/o la Convenzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Tesoriere per il risarcimento del maggior danno.



2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108 del d.lgs. 50/2016, l'Azienda Sanitaria contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Tesoriere tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di fornitura nei seguenti casi:
 - reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Tesoriere, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - violazione delle norme in materia di cessione del contratto;
 - azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende Sanitarie, ai sensi dell'articolo 21 "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto;
 - nei casi previsti dall'articolo 13 "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - nei casi di cui all'articolo "Subappalto".
3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108 del d.lgs. 50/2016, la Regione Lazio, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Tesoriere tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
 - nel caso in cui le verifiche ai sensi dell'articolo 80 d.lgs. 50/2016 ancora in corso sulla mandante all'atto della stipula della Convenzione dovessero dare esito negativo;
 - nel caso in cui almeno 3 (tre) Aziende Sanitarie abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;
 - qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
4. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Tesoriere si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie.



5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura, la Regione Lazio e/o le Aziende sanitarie contraente hanno diritto di richiedere un risarcimento del danno.
6. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l'Ordinativo di fornitura. In tal caso la Regione Lazio e/o le Aziende sanitarie contraenti, per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e/o l'Ordinativo di fornitura.
7. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, quest'ultima o le Aziende Sanitarie contraenti si avvarranno della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.

Articolo 21

Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 109 del D.lgs. n. 50 del 2016, le Aziende Sanitarie contraenti e/o la Regione Lazio, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Tesoriere a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - qualora sia stato depositato contro il Tesoriere un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Tesoriere;



- qualora il Tesoriere perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Tesoriere medesimo;
 - qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Tesoriere siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione e/o ogni singolo rapporto attuativo;
 - gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi D.Lgs. 81/2008;
 - cessione del contratto.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Tesoriere ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.
4. L'Azienda Sanitaria contraente può altresì recedere, per giusta causa per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Tesoriere a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Tesoriere delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
5. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Tesoriere deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende Sanitarie contraenti.
6. Qualora la Regione Lazio receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Aziende Sanitarie e le singole Aziende Sanitarie Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Tesoriere con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.



Articolo 22

Subappalto

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Tesoriere di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 23

Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Tesoriere di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'articolo 106 comma 1, lettera d), n. 2, del d. lgs 50/2016.
2. È fatto assoluto divieto al Tesoriere di cedere a terzi i crediti del servizio senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria contraente, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 13, del d.lgs 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Tesoriere degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto la Convenzione e i singoli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 24

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Tesoriere assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Regione Lazio e/o delle Aziende Sanitarie contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi, il Tesoriere si obbliga a manlevare e tenere indenni la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Regione Lazio e delle medesime Aziende Sanitarie contraenti.



3. Le Aziende Sanitarie contraenti e/o la Regione Lazio si impegnano ad informare prontamente il Tesoriere delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma. In caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Aziende Sanitarie contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Regione Lazio e/o delle Aziende Sanitarie contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 25

Responsabile del servizio

1. Con la stipula del presente atto il Tesoriere individua nel Sig. Gianluca Beorchia Nigris il Responsabile del servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Tesoriere, il quale è Referente nei confronti del Servizio della Regione Lazio.
2. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: numero cellulare 338/9307858, indirizzo PEC `cat_pa_centro@pec.bnmail.com`, indirizzo `gianluca.beorchianigris@bnpparibas.com` e-mail `gianluca.beorchianigris@bnpparibas.com`.
3. Qualora il Tesoriere dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione alla Regione Lazio ed alle Aziende Sanitarie contraenti.

Articolo 26

Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni

1. Le parti ai fini delle comunicazioni tra loro per l'applicazione e/o l'esecuzione del Contratto eleggono il proprio domicilio come segue:
 - Regione Lazio: Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, Roma, PEC: `sanitacentraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it`
 - Tesoriere: Viale Altiero Spinelli, n. 30 Roma, PEC: `cat_pa_centro@pec.bnmail.com`.
2. Tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti il presente Contratto verranno dirette a suddetti domicili, mediante una delle seguenti modalità:



- a) lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
- b) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
- c) Posta certificata.

Articolo 27

Nuovi servizi

1. Il Tesoriere si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Aziende Sanitarie contraenti sulla evoluzione tecnologica dei servizi telematici di tesoreria oggetto della Convenzione e delle possibili variazioni e/o integrazioni alla prestazione oggetto della medesima Convenzione, ferme restando le stesse condizioni economiche di aggiudicazione.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare le variazioni e/o integrazioni che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune, fermo restando i prezzi unitari offerti da parte del Tesoriere aggiudicatario.

Articolo 28

Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Tesoriere e la Direzione regionale Centrale acquisti è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Tesoriere e le Aziende Sanitarie contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Articolo 29

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione del Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dello stesso, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare, il Tesoriere dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.



2. La Regione Lazio, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Aziende Sanitarie contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Regione Lazio, da parte del Tesoriere, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
5. Qualora, in relazione all'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, vengano affidati al Tesoriere trattamenti di dati personali di cui la Regione Lazio o le Aziende sanitarie contraenti risultino titolari, il Tesoriere stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Tesoriere si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
6. Qualora il Tesoriere venga nominato "Responsabile del trattamento" si impegna inoltre a:



- a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
 - b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Tesoriere dovrà consentire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
 - c) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
 - e) trasmettere all'Azienda sanitaria contraente, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Regione Lazio stessa di dare riscontro all'interessato nei termini; nel fornire altresì alla Regione Lazio tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
 - f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
 - g) consentire alla Azienda Sanitaria contraente, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
7. Il Tesoriere si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.

Articolo 30

Oneri fiscali e spese contrattuali



1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Sono a carico del Tesoriere tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Aziende Sanitarie contraenti per legge.
3. Il Tesoriere dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Tesoriere.

Articolo 31

Procedura di affidamento in caso di fallimento del Tesoriere o in caso di risoluzione per inadempimento

In caso di fallimento del Tesoriere o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ex articolo 110 del d.lgs. 50/2016.

Articolo 32

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Con la stipula della Convenzione, il Tesoriere assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Tesoriere stesso, anche se eseguite da parte di terzi impiegati nella prestazione dei servizi.
2. Il Tesoriere si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. Anche a tal fine, il Tesoriere dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita da una o più polizze pluriennali o da una o più polizze annuali che, in ogni caso, dovranno essere rinnovate senza soluzione di continuità sino alla scadenza pena la risoluzione della Convenzione e degli Ordinativi.



4. Infatti, resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi, è condizione essenziale per la Regione Lazio e per le Aziende Sanitarie, pertanto, qualora il Tesoriere non possieda detta copertura o non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura di cui si tratta, la Convenzione e l'Ordinativo si risolveranno di diritto ai sensi del precedente. Resta ferma l'intera responsabilità del Tesoriere anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 33

Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e comunque, qualunque modifica alla presente convenzione non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle Aziende Sanitarie contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni della presente Convenzione prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.



Articolo 34

Accettazione espressa clausole contrattuali

I sottoscritti Lorenzo Calì, nato a Cagliari (CA) il 09/02/1965, e Gianluca Beorchia Nigris nato a Roma il 24/08/1968 nella loro qualità di procuratori speciali del Tesoriere, dichiarano di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, dando atto che l'unica sottoscrizione finale della convenzione è da considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 6 (Modalità di conclusione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Tesoriere), Articolo 10 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 11 (Controllo qualitativo), Articolo 12 (Corrispettivi), Articolo 17 (Penali), Articolo 19 (Riservatezza), Articolo 20 (Risoluzione), Articolo 21 (Recesso), Articolo 22 (Subappalto), Articolo 23 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 27 (Nuovi servizi), Articolo 28 (Foro competente), Articolo 29 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 30 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 33 (Clausola finale).

_____, li ____ ____ ____

La Direzione Regionale Centrale Acquisti*

Il Tesoriere*

* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.